



COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

89841 Rombiolo (VV) Via C. Marx, n. 17 - tel. 0963-367058 fax 0963-366293 C.F. 00322590795

www.comune.rombiolo.vv.it e-mail: sindaco@comune.rombiolo.vv.it protocollo.rombiolo@asmepec.it

**REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 luglio 2014

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - PRINCIPIO

Art. 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 5 - COMPETENZE

Art. 6 - COMMISSIONE PROVINCIALE

Art. 7 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 8 - RIUNIONE

Art. 9 - VERBALE

Art. 10 - FORMULAZIONE DEL PARERE

Art. 11 - RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITÀ

Art. 12 - INDENNITÀ E COMPETENZE DEI MEMBRI COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 14 - CLAUSOLA FINALE

Art. 1
(Oggetto)

1. Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 *“Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773”* (T.U.L.P.S.), così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 20 maggio 2001, n. 311.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) Luogo aperto al pubblico, quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento biglietto accesso);
- c) Luogo esposto al pubblico, quello che ha una collocazione tale che dall’esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: locali prospicienti pubblica via);
- d) Spettacoli, quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) Trattenimenti, quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: sala da ballo, discoteche, disco-bar, night club);
- f) Manifestazioni temporanee, le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) Allestimenti temporanei, le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) Locali, gli insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimenti, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) Spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) Parchi di divertimento, i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un’organizzazione, comunque costituita, dei servizi comunali. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) Parchi di divertimento permanenti, quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi in un anno solare;
- l) Commissione Comunale, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- m) Commissione Provinciale, la Commissione Provinciale.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) TULPS: Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*;
- b) Regolamento TULPS: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - *Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773*.

Art. 3
(Principio)

1. L’autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere il permesso per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio.

Art. 4
(Composizione e nomina)

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco e resta in carica per tre anni; alla scadenza continua ad operare fino alla nomina della nuova Commissione.

2. Sono componenti obbligatori della Commissione:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- Dirigente Medico dell'Organo Sanitario Pubblico competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato;
- Dirigente Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- Esperto in materie elettrotecniche;
- Rappresentante CONI Provinciale.

3. Inoltre potranno essere aggregati, a integrazione della Commissione come sopra nominata, uno o più esperti in altre discipline tecniche in relazione alle dotazioni tecnologiche dei locali o degli impianti da verificare, in tale caso i nominativi saranno individuati, quando necessario e ove occorra, con apposito atto integrativo.

4. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un Rappresentante degli Esercenti Locali di Pubblico Spettacolo e un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive Organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

Art. 5
(Competenze)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 140 e 141 bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del citato Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo così come variato dall'art. 4 della Legge 28 maggio 2001 n. 311.

2. In particolare, la Commissione provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia per la prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui ai comma precedenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 6
(Commissione Provinciale)

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale, bensì della Commissione Provinciale, ai sensi dell'art 142 del Regolamento T.U.L.P.S., le verifiche dei locali e strutture seguenti:

a) Locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 (milletrecento) spettatori e per gli altri locali impianti con capienza superiore a 5000 (cinquemila) spettatori;

b) Parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante a giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

2. Il criterio di competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, viene individuato sulla base delle dichiarazioni rese dal Tecnico abilitato che sottoscrive.

Art. 7
(Convocazione e Funzionamento)

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e/o il sopralluogo.

2. L'invito di convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, e deve essere inviato a mezzo fax, posta elettronica o con altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Nei casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta a cura del dirigente dell'area interessata, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche a mezzo telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato, a cura del segretario della Commissione, a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti e qualora i componenti effettivi si trovano impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, inoltre viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante.

5. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Sindaco - Presidente e presentata al protocollo del Comune ed a essa deve essere allegata la documentazione prevista per la specifica tipologia di attività da intraprendere. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

Art. 8
(Riunione)

1. La Commissione si riunisce di norma presso gli uffici dell'area interessata al trattamento del provvedimento.
2. Per la validità della riunione occorre la presenza di tutti i componenti di cui al comma 2 dell'art. 4, tuttavia, l'assenza nonostante l'invito nei casi previsti, dei Componenti aggregati e di quelli che si sono proposti, non inficia la validità della riunione.
3. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un Componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il Componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
4. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall' art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, in tempo utile, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine che ritenga, comunque, di prendere in considerazione.

Art. 9
(Verbale)

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una dettagliata esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - a) L'elenco dei membri presenti, con l'indicazione ove ne ricorra il caso del conferimento della delega;
 - b) L'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - c) L'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - d) Rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - e) Eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) Le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente e da tutti i Componenti presenti; e comunicato all'interessato per iscritto a cura del Responsabile del Procedimento, che ne invia copia anche agli uffici interessati al rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
4. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.

Art. 10
(Formulazione del parere)

Il parere della Commissione, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., deve essere adottato da tutti i Componenti e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione nonché adeguatamente motivato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
(Rilascio della licenza di agibilità)

1. La licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione.

2. Nel caso in cui nel verbale, redatto in occasione del controllo della Commissione, siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio della licenza di agibilità di cui sopra, la presentazione da parte dell'interessato (prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica), di certificazione, a firma di Tecnico abilitato da acquisire agli atti a cura del Presidente, con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni all'uopo imposte.

Art. 12
(Indennità e competenze dei membri della Commissione di Vigilanza)

1. Ai membri della Commissione di Vigilanza verranno corrisposte le seguenti indennità:

- Sindaco o suo delegato che la presiede - Indennità come Commissione Consiliare;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato - indennità come Commissione Consiliare;
- Dirigente Medico dell'Organo Sanitario Pubblico competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato - indennità come Commissione Consiliare o indennità Istituzionale;
- Dirigente Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato - indennità come Commissione Consiliare;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato - indennità come Commissione Consiliare o indennità Istituzionale;
- Esperto in materie elettrotecniche - indennità come da tariffari professionali;
- Rappresentante CONI Provinciale - indennità come Commissione Consiliare e/o come da indennità Istituzionale;

2. Le spese per l'intervento della Commissione sono:

- a) A totale carico del richiedente l'intervento e calcolati di volta in volta per ogni riunione;
- b) Da effettuarsi preventivamente, essendo condizione preliminare e vincolante per gli esami e gli accertamenti relativi alle richieste presentate;
- c) Dovute anche in caso di esito negativo qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora ultimate, ecc.).

3. Il suddetto pagamento è dovuto per ogni singola seduta svolta in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.

Art. 13
(Entrata in vigore e forme di pubblicità)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione;

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 89841 Rombiole (VV).

Art. 14
(Clausola finale)

Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.